

## **Requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività**

Ai fini dello svolgimento dell'attività di autoriparazione, l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **disponibilità di spazi e di locali**, per la cui utilizzazione siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività;
- b) **designazione di un responsabile tecnico**, in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali.

Le imprese, ditte individuali o società, che intendano svolgere attività di autoriparazione devono designare, **per ogni unità locale sede di officina**, un soggetto preposto alla gestione tecnica, dotato dei requisiti personali e professionali di cui all'art. 7 della legge n. 122 del 1992 che abbia con l'impresa un **rappporto d'immedesimazione**.

**Il responsabile tecnico**, preposto all'esercizio di una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione della legge in questione, deve pertanto, essere:

- titolare dell'impresa individuale;
- amministratore;
- socio prestatore d'opera;
- institore;
- dipendente;
- collaboratore familiare;
- procuratore, con procura relativa all'esercizio dell'attività di autoriparazione.

**Non può essere nominato preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.**

Il termine "**immedesimazione**", come ha infatti precisato il competente Ministero (Circ. M.I.C.A. n. 3342/C del 22.6.1994), va interpretato in senso stretto e cioè "**riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa**".

Nel caso in cui **il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore**, il rapporto di immedesimazione – continua lo stesso Ministero – deve concretizzarsi in una forma di collaborazione

---

con quest'ultimo che consenta al "preposto responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.

**Nella società in accomandita semplice**, circa la immedesimazione del socio accomandatario non vi sono dubbi, mentre per quanto riguarda il socio accomandante, stante l'espresso divieto di compiere atti di amministrazione (art. 2320, 1<sup>a</sup> comma C.C.), l'immedesimazione potrebbe essere ravvisabile solo nel caso che lo stesso sia anche socio prestatore d'opera. I soci accomandanti possono, infatti, "prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori" (Cfr. art. 2320, 2<sup>a</sup> comma C.C.).

**Nella società di capitali**, l'immedesimazione tra la società e il socio è ravvisabile solo nel caso in cui il socio sia anche prestatore d'opera o comunque socio dipendente.

**Nella società in nome collettivo**, essendo tutti i soci solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2291 C.C.) si può ritenere che tutti i soci, anche quelli non amministratori, purché in possesso dei prescritti requisiti tecnico professionali ed che effettivamente prestino attività lavorativa, possano essere preposti in qualità di responsabili tecnici.

**Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.**

### **Requisiti di onorabilità**

È necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui al D.Lgs. 159/2011 art. 67 (normativa antimafia) nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs.159/2011.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 14 Gen, 2026

---

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (3 votes)

Rate